



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Nona sezione civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| - dr. Pasquale Maria Cristiano | - Presidente - |
| - dr.ssa Natalia Ceccarelli | - Consigliere - |
| - dr. Sandro Figliozzi | - Giudice Ausiliario relatore - |

ha deliberato di emettere la presente

SENTENZA

nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 10 giugno 2020 e contraddistinta dal n. , iscritto al n..... **del ruolo generale degli affari civili contenziosi**, rimesso in decisione all'udienza del 18 giugno 2024 e pendente

TRA

.....srl, codice fiscale, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Matteo Amoroso, rappresentata e difesa dall'avv....., codice fiscale in forza della procura su foglio separato versato in atti

-APPELLANTE-

E

Condominio, codice fiscale....., in persona dell'amministratore p.t., sito in(Na) alla via, rappresentato e difeso,

in virtù di procura in calce all'atto di costituzione in appello dall'Avv.

-APPELLATO-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

I. s.r.l. notificava il 17.7.2020 alatto di citazione in appello per la riforma della sentenza emessa nel proc. civ. n.12195/16 del Tribunale di Napoli, di revoca del decreto ingiuntivo n. 1521/16 emesso dello stesso Tribunale, con condanna dell'opposto, l'attuale appellante, al pagamento delle spese di lite nella misura di € 145,50 per spese ed € 4.845,00 per compensi professionali, oltre accessori.

II. Il decreto ingiuntivo era stato emesso in favore della s.r.l. per il pagamento della somma ritenuta dovuta dal Condominio per le prestazioni asseritamente rese a seguito del perfezionamento di un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione di una piscina e l'installazione di due campi polivalenti. L'appaltatore allegava di aver realizzato parte della prestazione pattuita e di aver poi inutilmente chiesto istruzioni per la prosecuzione, all'esito della constatazione dello stato dei luoghi che non permetteva l'esecuzione dei lavori originariamente pattuiti. Il pagamento richiesto era quello ritenuto dovuto per le opere realizzate.

Il Condominio proponeva opposizione allegando la nullità del ricorso per omessa notifica della procura, la nullità della domanda monitoria per omessa esposizione delle ragioni poste a base della domanda e, nel merito, l'infondatezza della domanda perché il credito era documentato solo da fattura. Il Condominio contestava alcune delle prestazioni allegate come effettuate e gli importi richiesti.

L'appaltatore replicava eccependo il difetto di rappresentanza del Condominio e l'infondatezza nel merito dell'opposizione. Allegava che, in aggiunta alle opere riconosciute dal Condominio, erano state eseguite anche quelle ulteriori di verifica di funzionamento

riportate in fattura.

III. All'esito dell'istruttoria, consistita nella prova testimoniale, il giudice riteneva provata l'esecuzione solo parziale delle opere pattuite, considerava l'inidoneità della fattura per comprendere le modalità di calcolo della somma asseritamente dovuta e rigettava la domanda di pagamento.

IV. L'appellante sottoponeva alla Corte i seguenti motivi di gravame:

1) errata/incompleta valutazione degli elementi emersi dall'istruzione probatoria con riferimento alla prova precostituita e violazione degli artt. 2697 c.c. – 115, 116 e 215 c.p.c.,. Per l'appellante il giudice aveva errato nel considerare generico il disconoscimento delle copie fotografiche delle scritture, ai sensi dell'art 2719 c.c., con riferimento alla raccomandata inviata dall'amministratore del Condominio, avente ad oggetto la contestazione all'appaltatore della parziale mancata esecuzione di alcune delle lavorazioni riportate nella fattura posta a base del monitorio. L'errore del Tribunale consisteva nel non aver considerato che l'opposto aveva specificato come la raccomandata fosse priva di sottoscrizione e quindi carente della prova della paternità.

Il giudice non aveva neppure tenuto in debito conto che l'opponente aveva tardivamente formulato il disconoscimento del messaggio di posta elettronica di invio della fattura con la conseguenza di dover ritenere pacifica la ricezione del documento senza contestazioni prima dell'emissione del decreto ingiuntivo di pagamento.

2) errata/incompleta valutazione degli elementi emersi dall'istruzione probatoria con riferimento alla prova orale e violazione degli artt. 115, 116, 244 c.p.c.

Per l'appellante il giudice non aveva ben percepito le ragioni esposte dall'opponente, limitate non all'inadempimento ma al solo adempimento parziale. L'appaltatore aveva chiesto il pagamento delle prestazioni rese ed accettate dal Condominio che pacificamente aveva realizzato solo parte delle opere commissionate.

Il thema decidendum affidato al Tribunale ed emergente dal contraddittorio fra le parti consisteva nell'accertamento puntuale delle prestazioni elencate in fattura e non

nell'accertamento della esecuzione completa delle prestazioni di cui al contratto del 22 aprile 2015.

La prova per testi era stata appunto finalizzata a fornire riscontro dei lavori realizzati, dimostrati dall'escussione di Amoroso Renato, Mangiapia Nicola e Di Fiore Giuseppe, che confermavano anche le condizioni in cui i manufatti si trovavano.

L'interrogatorio formale in nulla rilevava per l'appellante che, quanto ai testimoni indicati dal Condominio, eccepiva la violazione del disposto degli artt. 244 e 246 c.p.c.. L'amministratore p.t. comunque non era stato capace di riferire le opere eseguite fra quelle elencate in fattura e non aveva riferito sull'asportazione della pavimentazione. Donato Mauriello non aveva visto la fattura posta a base del monitorio e quindi non poteva essere in grado di relazionare in merito dell'esecuzione o meno delle prestazioni in essa elencate; confermava la demolizione di parte della pavimentazione e la rimozione del telo in pvc, dichiarava di non aver visionato l'offerta dell'opposta società, quindi non sapeva nulla sui lavori commissionati e sui prezzi pattuiti; in merito alla verifica dell'impianto elettrico ed idrico, l'amministratore affermava di nulla sapere ed aggiungeva "... di sicuro non sono stati effettuati interventi...". Il testimone escusso su indicazione del Condominio, invece, non aveva assistito ai lavori ed era l'autore di una relazione che non poteva riferire nulla sulle lavorazioni che non lasciavano traccia visibile, come le operazioni di svuotamento e di pulizia, le verifiche di stato, quelle di funzionamento. Per l'appellante, quindi, la prova espletata confermava la fondatezza della pretesa dell'opposto.

3) violazione degli artt. 115, comma 1, 112, 163 comma 3, 167 comma 2, 183 comma 6 e 190 c.p.c., 1657 c.c., nella parte in cui il giudice concedeva erroneamente rilevanza al dato costituito dall'esecuzione parziale dei lavori. Il Condominio aveva contestato espressamente solo l'esecuzione del reinterro dello scavo con materiali inerti riciclati, compreso il trasporto sul cantiere e il costipamento dei nuovi inerti ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, non oggetto della pretesa di pagamento. Quel che era

richiesto in fattura non era in sostanza stato contestato. Il prezzo indicato in fattura era formulato a corpo, cioè complessivamente riferito a tutte le prestazioni effettivamente eseguite ed errava il giudice nel ricercare il riscontro alla pretesa creditoria nel contratto. La contestazione mossa era stata non specifica e tardiva, perché sollevata compiutamente solo con la conclusionale, e quindi la somma richiesta doveva dirsi pacifica. D'altra parte il giudice, in caso di prova ritenuta solo parziale delle prestazioni eseguite, avrebbe potuto ridurre la pretesa, accordando una somma ex art. 1226 c.c. o provvedendo in virtù del disposto dell'art. 1657 c.c., comunque non rigettando in toto la domanda. D'altra parte la determinazione del credito secondo equità era stata domandata dall'opposto nelle conclusioni con le l'appaltatore aveva chiesto al giudice di determinare il dovuto "nella misura che l'on. le Giudice riterrà di giustizia secondo il suo prudente apprezzamento". In subordine il giudice avrebbe potuto ricorrere all'ausilio di un CTU.

Così l'appellante concludeva:” *Voglia l'On.le Corte adita, per tutti i motivi articolati nel presente atto, così provvedere: accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 3932/2020 resa dal Tribunale di Napoli sez. XII – G.U. dr.ssa Pezzullo – in seno al giudizio R.G. n. 12195/16 e pubblicata in data 10/06/2020 e per l'effetto: In via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, accertato e dichiarato che per le prestazioni rese il credito dell'opposta società ammonta ad € 9.760,00, iva compresa, rigettare la spiegata opposizione e confermare l'opposto decreto ingiuntivo; in via gradata: accertare, in relazione alle prestazioni effettivamente rese, l'ammontare del credito complessivo della opposta, nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Vinte le spese del doppio grado del giudizio. “*

V. Il Condominio “.....” di Pozzuoli, oltre a rilevare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nel merito perorava la conferma della sentenza di primo grado, ritenuta esente da difetti.

La prova precostituita documentale era stata ben valutata perché la raccomandata a.r.

del 19.01.16, a firma dell'amministratore del Condominio, era stata regolarmente ricevuta dal destinatario che non la ritirava nonostante la giacenza. Il documento allegato non riportava la firma perché era una minuta.

La fattura non era stata ricevuta dal committente e la copia della mail allegata in giudizio dall'appaltatore non provava il contrario, come contestato sin dal primo atto introduttivo e, in ogni caso, non forniva prova del credito. Il lavoro effettivamente realizzato aveva interessato la sola rimozione del telo e la demolizione di parte del perimetro della pavimentazione della piscina ed il computo della s.r.l., alla pagina 7, indicava, quale importo totale e complessivo dei lavori di scavo e rimozione, € 3.500,00. Il Tribunale aveva ben valutato la prova espletata e le parti non avevano concordato alcun corrispettivo per la sola verifica dell'impianto elettrico e di quello idrico, per lo svuotamento della piscina, per la rimozione del telo in pvc e la sistemazione del materiale nell'area condominiale. La parzialità dei lavori eseguiti era pacifica e da nulla era evincibile la debenza della somma richiesta. I lavori emergevano come diversi da quelli preventivati, era necessaria la sostituzione integrale della parte strutturale, con un aggravio di costi e l'opposto dichiarava all'assemblea condominiale di aver eseguito i primi lavori e di riconsegnare le aree. I giorni effettivi di lavoro erano stati meno di una decina con la conseguenza che l'importo chiesto era arbitrario ed errato.

La fattura "a corpo" non era giustificata in mancanza di accordo sul punto per i lavori parziali e la determinazione del prezzo da parte del Giudice, secondo equità, non era possibile. L'appellato quindi concludeva per "il rigetto del proposto appello e per la conferma della sentenza n. 3932/20, resa dal Tribunale di Napoli. Con vittoria delle spese di lite. In subordine, nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata dalla s.r.l. si insiste per la compensazione delle spese di lite, sussistendone i presupposti di legge."

VI. La Corte non riteneva sussistere i requisiti di cui all'art. 348 bis c.p.c. e, all'udienza del 9 gennaio 2024, tenuta a trattazione scritta, riservava la causa in

decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali. Rimetteva quindi la causa sul ruolo, per l'intervenuto trasferimento di un componente del Collegio e quindi, tratteneva la causa in decisione all'udienza del 18.6.24, senza termini, avendo le parti già depositate le difese finali.

Motivi della decisione

VII. La Corte osserva come risulti pacifico in giudizio l'avvenuta realizzazione, da parte dell'appaltatore, di una parte delle lavorazioni concordate in contratto. La stessa sentenza di primo grado chiaramente lo afferma senza essere contestata in appello. L'oggetto della contesa era quindi da individuarsi non nell'inadempimento dell'appaltatore bensì nella quantificazione del dovuto per le opere realizzate. Su tali basi l'oggetto della controversia, quale prospettata dalle parti, chiamava il giudice ad esaminare due aspetti essenziali: l'individuazione delle opere con certezza riconducibili all'operato della ditta e la verifica della possibilità di procedere alla quantificazione della somma dovuta all'appaltatore. Ciò posto, la Corte rileva come gli argomenti esposti dall'appellante con il primo motivo di gravame non aiutino ad affrontare le due questioni esposte. Non è fondato infatti quanto sostenuto dall'appellante in merito al disconoscimento della raccomandata inviata dal Condominio e della quale v'è prova dell'avvenuta ricezione, perché prodotta in causa (inevitabilmente la velina) senza sottoscrizione ma con la prova della consegna. L'eccezione non tiene conto del principio, dettato in materia di sottoscrizione di scrittura privata ma ben applicabile anche alla fattispecie in esame, sancito dalla S.C. con la sentenza n. 12711/2014, secondo il quale la produzione in giudizio del documento supplisce alla sua mancata sottoscrizione rendendo evidente la sua paternità e provenienza, nonché la volontà di farne proprio il contenuto da parte di colui che lo produce. Il fatto poi che la copia di una raccomandata non sia sottoscritta è del tutto irrilevante, trattandosi di documento necessariamente non originale e finalizzato

esclusivamente a rendere noto in processo il tenore della comunicazione certamente effettuata all'altra parte, come dimostrato dalla produzione dell'avviso di ricevimento. In tal senso la Corte condivide pienamente l'assunto del giudice del primo grado secondo il quale la genericità del disconoscimento ne comportava l'inefficacia, non essendo stata contestata alcuna specifica discordanza tra la raccomandata certamente ricevuta e la copia prodotta dall'opponente. La Corte quindi ritiene certo che l'amministratore del Condominio, con la raccomandata del 19.1.2016, contestava i lavori indicati dall'appaltatore, ammettendo solo quelli di rimozione del telo e di demolizione di parte del perimetro della pavimentazione, come ribadito con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Per tali opere, tuttavia solo in caso di completa realizzazione, l'amministratore evidenziava come il prezzo concordato fosse di €. 3.500,00. Con l'opposizione il Condominio faceva propria la relazione del I.r.p.t. della ditta che subentrava nell'esecuzione dei lavori attestante il precedente scavo, eseguito dall'opposta, di circa m. 1,20 X 0.60 con profondità 0,40, necessario al fine di mettere a nudo il canale di sfioro in ferro.

Non incide sull'esito del giudizio la mancata contestazione, da parte sempre dell'opponente, con l'atto di citazione in opposizione, dell'avvenuta ricezione della mail con la quale l'opposta inviava la fattura azionata. Il Condominio prendeva posizione sul punto con la memoria ex art. 183 l co n. 1 c.p.c. e la S.C., con la sentenza n. 31402/2019, precisa come la valutazione della condotta processuale del convenuto (in questo caso convenuto sostanziale), agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, debba essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non

contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva. Ad ogni buon conto, oltretutto, la questione posta con il primo motivo di gravame è scarsamente rilevante in giudizio, per il limitato valore probatorio del documento fiscale e per la sussistenza dell'onere a carico del creditore di dimostrare il titolo in virtù del quale pretendere l'adempimento, come costantemente affermato dalla S.C., dalla pronuncia delle ss.uu. n. 13533/2001 in poi. Il titolo, in questa fattispecie, era costituito dal contratto, dal riscontro delle opere effettivamente realizzate, essendo pacifico il parziale adempimento da parte dell'appaltatore, con la conseguenziale debenza, in virtù del titolo e delle opere, della somma pretesa. A tale dimostrazione di certo non si addiveva per il tramite della fattura emessa, la cui ricezione era contestata in giudizio dall'opponente e che oltretutto risultava essere stata redatta senza alcuna analitica indicazione delle somme asseritamente dovute per ciascuna lavorazione ivi indicata. La Corte di Cassazione, Sezione VI civile, con l'ordinanza nr. 26801 del 2019, precisa come la fattura possa costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti solo dell'esistenza di un corrispondente contratto quando risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994 e, di recente, 3581/2024). La circostanza dell'avvenuto perfezionamento del contratto, nella vicenda in disamina, non è oggetto di controversia. Quanto alle prove sulle prestazioni eseguite, secondo l'ordinanza della Cassazione del 10 gennaio 2024, n. 949, la fattura può costituire prova quando il debitore l'abbia accettata senza contestazioni e

ciò non avveniva in questo giudizio nel quale risulta validamente contestata anche la ricezione del documento ed il Condominio replicava prontamente al legale che ne esigeva il pagamento. La natura meramente indiziaria della fattura (in tema di appalto si pronunciava la S.C. con la sentenza n. 33575/2021) è poi resa del tutto vana dal contenuto del documento, carente dell'indicazione della somma pretesa per ogni singola lavorazione e chiaramente esorbitante nella somma indicata. Il giudice di primo grado legittimamente non ne teneva conto.

VIII. Il secondo ed il terzo motivo di gravame, riferiti alla ricostruzione del fatto ed al riconoscimento della pretesa dell'opposto, sono tra loro connessi e da trattare congiuntamente. L'appello merita di essere accolto nella parte in cui è finalizzato a permettere all'appaltatore di conseguire quanto di sua spettanza per le opere effettivamente realizzate. La sentenza di primo grado, alle pagine 6, 7 e 8, elenca tutti i lavori previsti dal contratto, indicati dal punto 1) al punto 8). La sentenza specifica correttamente anche le opere che l'opposto allegava di aver realizzato, descritte dal punto a) al punto h). La decisione compiutamente menziona infine le opere effettivamente eseguite secondo quanto riferito dai testi indicati dall'una o dall'altra parte, specificando che il contrasto, in sostanza, era relativo solo all'aver svuotato o meno la piscina. Il giudice, in virtù di quanto appena sintetizzato, considerava parziale l'adempimento dell'appaltatore e rigettava la sua pretesa perché dalla fattura non "è possibile ricavare le modalità di calcolo dei lavori effettivamente svolti sulla base dei prezzi concordati tra le parti", con argomentazione per nulla condivisa dalla Corte che ritiene trascurato il disposto dell'art. 1657 c.c.

I lavori realizzati dall'impresa erano sostanzialmente pacifici in virtù di quanto dichiarato dalle parti e secondo quanto emerso dalla prova testimoniale. Anche lo svuotamento della piscina, lavoro necessariamente prodromico agli altri, non potendosi altrimenti rimuovere la pavimentazione, non essendo stato realizzato da ditte terze prima dell'intervento della PMS Impianti Sportivi, necessariamente era riconducibile all'intervento

dell'appaltatore.

Le opere eseguite dall'opposto consistevano innanzitutto nello svuotamento della vasca e la rimozione del telo in PVC ed il contratto, per tali lavori, non prevedeva uno specifico compenso. La natura preliminare delle menzionate lavorazioni induce la Corte a considerarle incluse nella prima voce contrattuale, costituita dallo scavo attorno al canale di sfioro, il suo reinterro con materiali inerti riciclati e trasporto in discarica del materiale di risulta, per un compenso pattuito di € 3.500,00. Detti lavori erano realizzati solo in parte, con allocazione dei materiali di risulta in un angolo della piscina. L'altra opera realizzata era costituita dalla rimozione della pavimentazione e delle canaline di raccolta. Tali ultime lavorazioni erano incluse nel quarto punto del contratto che prevedeva il compenso di € 2.500,00, comprensivo del trasporto a discarica ed erano eseguite in parte. La verifica dell'impianto idrico ed elettrico, infine, che l'appaltatore asseriva aver eseguito, costituiva attività non indicata in contratto perché evidentemente prodromica alle ulteriori lavorazioni non realizzate.

Da quanto emerso si ricava quindi agevolmente che l'esecuzione integrale della prima e quarta voce contrattuale, le uniche oggetto di lavorazioni, avrebbe alla ditta consentito di poter pretendere, in tutto, € 6.000,00 oltre iva. La S.C. statuisce, con la sentenza n. 21517/2019, che quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati.

La determinazione delle opere realizzate consente poi al giudice di avvalersi del disposto di cui all'art. 1657 c.c. (S.C. 26365/22) e gli Ermellini precisano, con la sentenza n. 9926/2000 che il giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 1346 c.c., può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, come nella fattispecie in esame, non ne hanno provato la differente misura

rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità dell'opera stessa.

Il giudice quindi, secondo i criteri illustrati, ben avrebbe potuto determinare il compenso dovuto all'appaltatore e a tale incombente è quindi ora chiamato il Collegio che ritiene di dover detrarre, dal pattuito con la prima voce dell'offerta allegata al contratto, la somma di €. 1.500,00 per il mancato trasporto a discarica. Dalla quarta voce detrae lo stesso importo, sempre per il mancato trasporto del materiale. Considera quindi giusto riconoscere la somma di €.3.000,00 complessive per le lavorazioni eseguite ed in tal senso riforma l'impugnata sentenza.

IX. Dalla riforma della sentenza deriva la necessità di un nuovo governo delle spese di lite, per l'intero giudizio. Il Condominio deve essere condannato alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, comprensive anche della fase monitoria, con riferimento al valore della controversia compreso tra €. 1.101,00 ed €.5.200,00, con liquidazione delle fasi in un range compreso tra i medi ed i minimi tariffari, in considerazione della natura delle questioni poste, senza liquidazione della fase di trattazione in appello per l'assenza di istruttoria nel grado.

X. L'appellante dimostrava, allegando la relativa distinta di pagamento per €. 6.116,78, in occasione delle note di trattazione scritta del 07.11.20, di aver corrisposto la suddetta somma all'avv....., quale distrattaria delle spese legali liquidate in primo grado. Il difensore distrattario riveste la qualità di creditore, come riconosciuto, in motivazione, da Cassazione civile, sez. II 31/05/2019 n. 15030 e deve restituire quanto percepito, Cass. civ. n. 8215/2013.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PMS Impianti Sportivi s.r.l. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 10 giugno 2020

e contraddistinta dal n.3932/20, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello, così provvede:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il Condominio
....., al pagamento in favore di..... s.r.l., della somma di €3.000,00 oltre IVA se e come dovuta, oltre interessi legali dalla costituzione in mora del 12.01.2016;
- 4) Condanna il medesimo Condominio al pagamento, in favore di s.r.l., delle spese legali per entrambi i gradi del giudizio che liquida in €. 1.500,00 per competenze oltre €. 200,00 per esborsi oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, per il primo grado, ed €. 1.200,00 per competenze oltre €. 400,00 per esborsi oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, per l'appello.
- 5) Condanna l'avv. al pagamento, in favore di.....s.r.l., della somma di €. 6.116,78 in precedenza percepita quale pagamento delle spese di lite del primo grado liquidate in favore del Condominio.

Così deciso li 16.7.2024

Il Giudice Ausiliario estensore

dr. Sandro Figliozzi

Il Presidente

dr. Pasquale Maria Cristiano